

**CONVENZIONE EX ART. 56 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE CON
L'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO/ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE
SOCIALE _____ PER LA GESTIONE DI ATTIVITA'
SOCIO-ASSISTENZIALI DI TRASPORTO DI PERSONE DISABILI.**

L'anno duemilaventidue, addì del mese di..... in presso

Tra

Il COMUNE DI PONTEDASSIO, con sede legale in P.zza VITTORIO EMANUELE II n. ,5
Codice Fiscale CLZLVI56P14G840A, rappresentato da ILVO CALZIA,
nato il 14/09/1956 a Pontedassio ,
il quale agisce nel presente atto in qualità di SINDACO, ed in rappresentanza dell'ente,

E

L'Associazione di Promozione sociale/Organizzazione di volontariato denominata
_____ Partita IVA/codice fiscale _____ con sede legale in via
_____ iscritta, nelle more dell'istituzione del Registro unico nazionale
del Terzo Settore, nell'apposito Registro Regionale in data _____ con numero
_____, rappresentata dal Sig. _____ nato a
_____ il _____ il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse
dell'Associazione/Organizzazione stessa.

Premesso:

- che il Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 recante il "Codice del Terzo settore" e s.m.i. riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo", ne promuove "lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia", e ne favorisce "l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali" (articolo 2);
- che il Codice del Terzo settore definisce "volontario" la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, "mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione" (articolo 17);
- che l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;
- che l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;
- che la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;
- che l'articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle amministrazioni pubbliche di

sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale “convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”;

- che il comma 3 dell’articolo 56 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare la convenzione, “mediante procedure comparative riservate alle medesime” nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;
- che, con avviso n. _____ del _____, pubblicato ex c. 3-bis del citato art. 56 sul sito istituzionale nella Sezione Amministrazione Trasparente del Comune di Pontedassio è stata indetta apposita procedura per consentire a tutte le associazioni e le organizzazioni di volontariato del territorio di accedere alla collaborazione con l’ente;
- che con Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____ è stata selezionata l’Associazione non lucrativa, denominata _____, iscritta, nelle more dell’istituzione del Registro unico nazionale del Terzo Settore, da almeno sei mesi rispetto alla data di pubblicazione del citato Avviso, nell’apposito Registro Regionale al n. _____ in data _____;

Tanto richiamato e premesso, il Comune e l’Associazione _____ di _____ seguito chiamata per brevità anche “Associazione”, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 OGGETTO

In forza del principio della sussidiarietà orizzontale, applicando l’articolo 56 del Codice del Terzo settore approvato con D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., previa procedura selettiva, il Comune di Pontedassio si avvale dell’attività dell’”Associazione” e, quindi, affida alla stessa la gestione, in favore di terzi, dell’attività di trasporto di persone disabili e utenti in carico ai Servizi sociali.

ART. 2 FINALITÀ

Il Comune si avvale dell’attività dell’”Associazione” per finalità di promozione e diffusione delle attività socialmente aggreganti ed inclusive, che valorizzino la persona, migliorino la qualità della vita dell’individuo e, di conseguenza, della collettività. L’individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è stata effettuata nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime.

ART. 3 RESPONSABILI DEL PROGETTO

I responsabili della gestione del progetto, nominati rispettivamente dal Comune e dall’ Associazione sono:

- per il Comune capofila di Pontedassio _____

- per l'Associazione _____

I responsabili della gestione del progetto vigilano sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore. I responsabili verificano i risultati del programma operativo attraverso incontri periodici con gli uffici competenti.

ART. 4 IMPEGNO DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione si impegna a svolgere un servizio di trasporto giornaliero, delle persone disabili residenti nel territorio dell'ATS 13, dal proprio domicilio ai Centri di afferenza (servizi diurni, scuole e centri di formazione professionale, accompagnamento a visite mediche). Fanno parte degli impegni dell'Associazione anche quanto previsto nel progetto presentato dall'Associazione. Tale attività verrà svolta secondo le indicazioni impartite dal Servizio al fine di garantire ai soggetti che ne usufruiscono un'adeguata assistenza.

ART. 5 IMPEGNO DEL COMUNE

Il Comune di Pontedassio si impegna a comunicare immediatamente al responsabile nominato dall'Associazione ogni evento che possa incidere sull'attuazione del progetto, nonché a comunicare tempestivamente all'organizzazione medesima ogni evento che possa incidere sulla validità della presente convenzione.

ART. 6 RIMBORSI

Il valore annuo della presente convenzione è di € 17.000,00 (esente IVA ai sensi dell'art. 10, p. 27 ter, del D.P.R. 633/72). Sono rimborsabili, in base alle disponibilità finanziarie all'uopo previste nel bilancio del Comune, quale recupero di spese effettivamente sostenute, i seguenti oneri e spese debitamente documentati:

1. per gli automezzi dell'Associazione impiegati nel servizio: carburante, manutenzione (ordinaria e straordinaria), revisione, assicurazione, tassa di proprietà;
2. per gli automezzi del Comune di Pontedassio: sola pulizia, relativamente a tali automezzi il costo del carburante, le spese di assicurazione e la manutenzione sono a carico del Comune di Pontedassio;
3. costi relativi al personale impiegato (dipendente e volontario);
4. coperture assicurative (RCT volontari impiegati nel servizio, RCT trasportati).

Le prestazioni oggetto del rimborso di cui al presente articolo, saranno documentate all'Ufficio competente mediante le "schede riassuntive" mensili dei servizi svolti. Detti prospetti, con allegata la documentazione giustificativa delle spese sostenute, dovranno essere presentati, con cadenza trimestrale, all'Ufficio Servizio Sociali e firmati dal legale rappresentante dell'Associazione.

ART. 7 DURATA

La presente convenzione ha validità di anni 2 (due) presumibilmente dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2024, eventualmente rinnovabile per uguale periodo di tempo.

ART. 8 CONTROLLI

Il Comune di Pontedassio, a mezzo del proprio personale, attraverso rilevazioni presso gli utenti o con altre idonee modalità, verifica periodicamente quantità e qualità dei servizi resi dall'Associazione nonché la rispondenza alla proposta progettuale presentata in sede di manifestazione di interesse.

ART. 9 RESPONSABILITÀ

L'Associazione è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio.

A norma dell'articolo 18 del Codice del Terzo settore, l'Associazione ha stipulato una polizza per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie, connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Trattasi della polizza assicurativa rilasciata da _____ –
Agenzia di _____,
_____ , numero _____, scadenza _____.

Gli oneri della suddetta polizza sono a carico del Comune (art. 18, comma 3 del D.Lgs. n. 117/2017), che provvederà al rimborso del premio, in proporzione al numero dei volontari impiegati e dei giorni di utilizzo per i servizi di cui alla presente Convenzione, entro il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 10 RISOLUZIONE

Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, il Comune ha facoltà di risolvere la presente per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Associazione. Inoltre, il Comune può risolvere la presente:

- qualora l'Associazione violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
- qualora l'Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il Comune.

La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta ad opera del Comune.

ART. 11 CONTROVERSIE

I rapporti tra Comune ed Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile) e buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile). In caso dovesse insorgere una controversia tra le parti circa l'applicazione della presente convenzione, verrà esperito tra le stesse un tentativo di amichevole conciliazione.

ART. 12 RINVIO

Per tutto quanto qui non previsto e normato, Comune ed Associazione rinviano al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

ART. 12 SPESE CONTRATTUALI

Le spese, i diritti, le imposte riferibili alla stipula della presente sono a carico dell'Associazione. Il Comune e l'Associazione provvederanno a registrazione esclusivamente in caso d'uso (art. 6 del DPR n. 131/1986).

Il Comune e l'Associazione hanno letto la presente e l'hanno ritenuta conforme alle loro volontà. Approvandola e confermandola in ogni paragrafo e articolo, la sottoscrivono.